

007 Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 7 Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Sezione III Principi di carattere processuale

Art. 7 Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

Documenti collegati:

[007 Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza](#)

Art. 7 Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Sezione III

fine

007 Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Copyright © 2001 Foroeuropeo- www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello